

REGOLAMENTO MERCATINO DEI LIBRI

*Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 9 febbraio 2010
Esecutiva il 26 febbraio 2010*

Art. 1
Svolgimento

1. Il Mercatino dei libri è un mercatino specializzato, riservato alla vendita esclusiva di libri, che si svolge nel centro storico da ottobre a giugno dalle ore 09.00 alle 22.00 nei loggiati di Piazza Cesare Battisti per tutti i giorni della settimana escluso il mercoledì, le giornate in cui si svolge la manifestazione “Il Barattolo” o altre iniziative organizzate o patrocinate dal Comune nella piazza o nei loggiati.

2. I posteggi, risultanti nell’allegata planimetria, sono 2 delle dimensioni di m. 5,00 x 1,50.

Art. 2
Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. Le aree sono riservate ai titolari di autorizzazioni all’esercizio del commercio su area pubblica che vendono libri.

2. L’occupazione degli spazi assegnati e l’allestimento delle attrezzature di vendita possono iniziare dalle ore 8.00. Lo spazio concesso deve essere in ogni caso occupato improrogabilmente entro le ore 9.00.

3. Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro le ore 23.00 e il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti prodotti.

4. In caso di forza maggiore determinata da situazioni di carattere straordinario l’operatore per conservare il diritto ad occupare il posteggio entro due ore al massimo dall’orario di inizio delle attività di vendita, deve avvertire del ritardo il Comando di Polizia Municipale.

Art. 3
Circolazione pedonale e veicolare

1. La circolazione pedonale e veicolare è disciplinata da apposita ordinanza della Polizia Municipale.

Art. 4
Domanda di autorizzazione per assegnazione posteggio

1. A seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di apposito bando, gli interessati presentano domanda, redatta in conformità alla modulistica regionale, a mezzo raccomandata o a mano al Comune entro il termine fissato nel bando regionale.

Art. 5
Priorità per formazione graduatoria

1. Nella formazione della graduatoria a seguito dell’istituzione del mercatino per l’assegnazione dei posteggi sono osservati, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fase sperimentale del mercatino;

b) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;

c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

d) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) istanza presentata da imprenditrici donne.

2. Nella formazione delle eventuali graduatorie successive per l'assegnazione dei posteggi liberi sono osservati, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) assegnazione per miglioramento ai titolari dell'attività già presenti sul mercatino sulla base di:

1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercatino;

2) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestata dal registro delle imprese;

3) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

4) istanza presentata da imprenditrici donne.

b) assegnazione ai nuovi richiedenti di posteggio sulla base di:

1) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercatino;

2) maggior numero di presenze di punta nell'ambito del mercatino;

3) richiesta di posteggio da parte di soggetti già titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, con priorità all'operatore con minor numero di posteggi nell'ambito del territorio nazionale;

4) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;

5) certificazione di invalidità per l'accesso al lavoro, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

6) istanza presentata da imprenditrici donne.

Art. 6

Disposizioni per i posteggi nel mercatino

1. La concessione del posteggio nel mercatino ha una durata di dieci anni. La concessione del posteggio non può essere ceduta se non con l'azienda commerciale o un ramo della stessa.

2. L'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie, nonché delle prescrizioni e limitazioni di cui alla legislazione vigente.

3. Nessun operatore può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercatino. Tale divieto non si applica a chi subentri nell'attività di altre aziende già operanti nello stesso mercatino.

4. In caso di fiere o mercati concomitanti, l'operatore commerciale può operare anche con la copia autenticata dell'autorizzazione e idonea certificazione comunale dove risulti l'assegnazione del posteggio nella fiera o mercato concomitante.

5. Le attrezzature di vendita devono essere sistemate entro gli spazi autorizzati. L'automezzo può essere collocato nel posteggio solo se la superficie dello stesso lo consente, altrimenti deve essere rimosso entro le ore 08.30 e collocato in area di parcheggio.

6. Al fine di evitare pericoli e intralci alla circolazione veicolare e pedonale è vietato agli operatori che non hanno potuto sistemare il mezzo nel proprio posteggio reintrodurre i veicoli nella piazza durante lo svolgimento del mercatino, salvo espressa autorizzazione del personale della Polizia Municipale.

7. L'esercizio dell'attività nel posteggio assegnato è consentita su delega ai collaboratori familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, ai lavoratori dipendenti anche con contratto di lavoro interinale, all'associato in partecipazione di cui agli artt. 2549 e 2554 del codice civile, nonché a tutti i soggetti previsti dalla legislazione statale in materia di lavoro. Nel caso di società di persone regolarmente costituita, i soci possono svolgere l'attività purché il loro nominativo sia indicato nell'autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini della vigilanza, qualora il delegato non sia indicato nell'autorizzazione stessa, è sufficiente la presentazione di copia della comunicazione inoltrata al Comune.

Art. 7

Assegnazione temporanea

1. Nel mercatino dei libri non viene effettuata quotidianamente la registrazione delle presenze all'inizio delle operazioni di vendita da parte del personale del Comando di Polizia Municipale.

2. In caso di posteggi liberi perché non assegnati, gli operatori interessati devono rivolgersi al Comando di Polizia Municipale che può rilasciare permessi temporanei per l'occupazione.

3. In caso di posteggi occasionalmente liberi il personale del Comando procede alla spunta su chiamata da parte dell'operatore eventualmente interessato.

4. Per la registrazione della presenza di spunta gli operatori devono rivolgersi al Comando di Polizia Municipale o al Servizio Attività Produttive.

5. Non è ammesso a partecipare alla spunta nel mercatino l'operatore commerciale già titolare di posteggio nel mercatino stesso.

6. L'operatore commerciale, qualora sia titolare di più autorizzazioni, ai fini della registrazione della presenza, anche per la spunta, deve presentare una sola autorizzazione.

7. L'operatore che, effettuate le operazioni di spunta, avendo la possibilità di occupare un posteggio non lo occupa, perde il diritto alla presenza.

Art. 8

Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercatino

1. La soppressione del mercatino, anche temporanea, può essere disposta dal Comune, sentite le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale, in presenza delle seguenti condizioni:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) numero esiguo di operatori;
- c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore.

2. Il trasferimento del mercatino, temporaneamente o definitivamente, in altra sede o in altra giornata può essere disposta dal Comune qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) motivi di pubblico interesse;
- b) cause di forza maggiore;
- c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico o igienico-sanitari.

3. La modifica della dislocazione dei posteggi all'interno del mercatino viene disposta con deliberazione della Giunta.

4. Lo spostamento di singoli posteggi per cause contingenti ed imprevedibili (lavori di manutenzione stradale, occupazione temporanea di suolo pubblico etc.) può essere disposto direttamente dal personale del Comando di Polizia Municipale e comporta l'assegnazione agli operatori titolari dei posteggi stessi di un posteggio sostitutivo nell'area del mercatino o nei posteggi di riserva.

Art. 9

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività nel mercatino decade nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a un terzo delle giornate in cui è possibile effettuare l'attività, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare o civile o per permessi di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104.

2. Eventuali certificati comprovanti la malattia e quindi l'assenza giustificata dell'operatore dal mercatino, vanno presentati entro 30 giorni dalla data riportata sui certificati stessi salvo caso di documentata forza maggiore; in caso contrario essi sono irricevibili da parte del competente ufficio comunale. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini sopraindicati, la decadenza va notificata all'interessato.

Art. 10

Revoca dell'autorizzazione e della concessione

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) nel caso in cui il titolare non sia più in possesso dei requisiti morali e professionali;
- b) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività.

2. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. In tal caso l'interessato ha diritto ad ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore, salvo diversa indicazione da parte dell'operatore, e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità con le scelte dell'operatore stesso. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area libera del mercatino che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio su aree pubbliche è vietato o sottoposto a condizioni particolari.

Art. 11
Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa per:
 - a) accertata violazione delle prescrizioni igienico sanitarie;
 - b) nel caso in cui l'operatore non provveda al pagamento degli oneri relativi all'occupazione del suolo pubblico fino alla regolarizzazione degli stessi.
2. Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera b) il Servizio Attività Produttive, su segnalazione del Servizio Entrate, comunica all'interessato l'avvio del procedimento per ordinare la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione del pagamento, fissando un termine non inferiore a 15 giorni per presentare eventuali memorie e controdeduzioni o per provvedere in merito.
3. Se entro il termine assegnato l'operatore non provvede al pagamento e non adduce giustificazioni, riconosciute valide, l'autorizzazione è sospesa con provvedimento dirigenziale fino alla regolarizzazione.

Art. 12
Autoveicoli attrezzati come punto vendita

1. L'operatore in possesso di autoveicolo attrezzato come punto vendita, titolare di un posteggio la cui superficie sia insufficiente per l'esercizio dell'attività, ha diritto a che venga ampliata la superficie o, se impossibile, che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.

Art. 13
Limitazioni e divieti

1. Gli operatori titolari di posteggio o spuntisti sono tenuti alla pulizia dei posteggi occupati, rimuovendo, al termine del mercatino, ogni tipo di rifiuto prodotto (cassette, scatole, cartoni, grucce, sacchetti di plastica, ecc.), raccogliendolo negli appositi contenitori vicini all'area di mercatino o in altri ritenuti più idonei dagli stessi operatori, anche se distanti.
2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad esibire la concessione e l'autorizzazione ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
3. Senza concessione o fuori dai limiti in essa stabiliti è vietato, anche momentaneamente, occupare il suolo pubblico con qualsiasi mercanzia e attrezzatura.

Art. 14
Svolgimento in giornate festive

1. Per lo svolgimento dell'attività in giornate festive, valgono le medesime disposizioni previste per gli operatori in sede fissa; la vendita è pertanto possibile in tutte le giornate in cui è possibile derogare all'obbligo della chiusura festiva.

2. Nel caso in cui ci sia coincidenza tra lo svolgimento del mercatino e di una fiera, prevale lo svolgimento della fiera e il mercatino non ha luogo.

Art. 15
Sanzioni

1. Chiunque esercita l'attività di commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o concessione di posteggio ovvero senza i requisiti morali e professionali (ove richiesti) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

2. In caso di assenza del titolare, se l'esercizio del commercio su aree pubbliche è esercitato al di fuori dei casi previsti dall'art. 6, comma 7, o senza il possesso dei requisiti morali e professionali è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 ad euro 1.500,00. Tale sanzione è irrogata al titolare dell'autorizzazione.

3. Per ogni altra violazione delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 250,00 a euro 1.500,00.

4. Chiunque violi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Comune per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al precedente comma 3, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n.33.

5. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da uno a venti giorni di attività. La reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio regionale.

Art. 16
Norma finale

1. Per quanto non previsto espressamente nel presente regolamento si fa rinvio alla legislazione vigente in materia.

ooooooooooooOoooooooooooo



SOMMARIO

Art. 1 - Svolgimento.....	2
Art. 2 - Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita	2
Art. 3 - Circolazione pedonale e veicolare.....	2
Art. 4 - Domanda di autorizzazione per assegnazione posteggio	2
Art. 5 - Priorità per formazione graduatoria.....	2
Art. 6 - Disposizioni per i posteggi nel mercatino	3
Art. 7 - Assegnazione temporanea	4
Art. 8-Assegnazione dei posteggi a seguito di ristrutturazione o spostamento del mercatino	4
Art. 9 - Decadenza dell'autorizzazione	5
Art. 10 - Revoca dell'autorizzazione e della concessione.....	5
Art. 11 - Sospensione dell'autorizzazione.....	6
Art. 12 - Autoveicoli attrezzati come punto vendita	6
Art. 13 - Limitazioni e divieti.....	6
Art. 14 - Svolgimento in giornate festive	6
Art. 15 - Sanzioni	7
Art. 16 - Norma finale	7
Planimetria	8